

Sr. Isabella Ayme



### ***La Legge di Stabilità 2016. Alcune novità previdenziali e fiscali.***

**L**a **Legge di Stabilità** è la denominazione "rinnovata" della tradizionale **Manovra Finanziaria** (dal 2017 diventerà parte della Legge di Bilancio).

L'iter ha inizio in autunno con la predisposizione del Disegno di legge di Stabilità e la successiva approvazione dello **schema di Governo** in Consiglio dei Ministri, e termina con l'entrata in vigore a gennaio dell'anno successivo.

La **Legge di Stabilità 2016**, approvata dal Governo nel CdM del 15 ottobre e convertita nella **Legge 28 dicembre 2015, n. 208** – *Disposizioni per la formazione del*

*bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (G.U. n. 302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70), prevede, tra le altre, anche misure che si focalizzano su **IMU-TASI** (abolizione imposta sulla prima casa, sui terreni agricoli e imbullonati), sgravi **IRAP** agricola, taglio **IRES** (riduzione per le imprese rimandato al 2017), rinnovo (a budget dimezzato) delle **assunzioni agevolate** a tempo indeterminato (decontribuzione per i datori di lavoro), innalzamento del tetto al **contante** (da mille a tremila euro), sconti fiscali legati al salario di **produttività**, **pensioni** (part-time con contributi figurativi pieni, settimana salvaguardia **esodati** ed estensione dell'**Opzione Donna**).



In particolare, vogliamo concentrarci su un aspetto di autentica novità che dal 1° gennaio 2016 prevede la possibilità per i lavoratori vicini alla pensione di usufruire di un **orario part-time**.

#### **Part-time per i lavoratori vicini alla pensione**

Il **comma 284** della Legge di Stabilità 2016 ha introdotto, infatti, per i **lavoratori del settore privato assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e che maturano entro la fine del 2018 il diritto alla pensione di vecchiaia**, la possibilità di ridurre l'orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60%.

Il comma in argomento richiama l'art. 41, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, il quale stabilisce che *“ai fini dell'individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 5, è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole”*.

Pertanto, **due sono le condizioni per usufruire di questa opportunità:**

- lavoratore del **settore privato con contratto a tempo pieno e a tempo indeterminato;**
- **con diritto alla pensione** (cioè a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia) **entro il 31 dicembre 2018.**

La riduzione di orario dovrà essere oggetto di uno specifico accordo con l'azienda, comprendente anche la data della cessazione del rapporto. Detto accordo dovrà essere comunicato all'INPS ed alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) che dovrà autorizzare la riduzione dell'orario. Una volta autorizzato, **l'INPS potrà concedere il beneficio della contribuzione figurativa** commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Inoltre, a fronte del taglio di orario, **il dipendente riceverà, da parte del proprio datore di lavoro, una somma non gravata da oneri fiscali e previdenziali, corrispondente alla contribuzione ai soli fini pensionistici** relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.



Le modalità di effettuazione dell'accordo saranno chiarite con decreto del Ministero del Lavoro da emanarsi entro il 1° marzo 2016. Detto beneficio sarà corrisposto nei limiti delle risorse stanziare nell'ambito della stessa Legge di Stabilità (60 milioni nel 2016 e nel 2018, 120 milioni nel 2017).

Il lavoratore non ci rimetterebbe niente dal punto di vista pensionistico perché il minor gettito di contributi che l'INPS riceverebbe dal datore di lavoro per il passaggio dall'orario pieno a quello ridotto, sarebbe riempito dall'Istituto stesso sotto forma di contributi figurativi. Il datore di lavoro che, per esempio, deve versare 500 euro di contributi per il suo operaio, ne verserà solo la metà perché, di fatto, il lavoratore lavora solo per metà tempo, quindi 250 euro. Gli altri 250 euro, materialmente, entreranno nella busta paga del lavoratore per coprire parte della perdita di stipendio e

saranno accreditati come **contributi figurativi dall'INPS**. Il lavoratore perderebbe, però, circa il 25% dello stipendio per gli ultimi tre anni e l'azienda avrebbe una riduzione di organico da riempire con un altro lavoratore, naturalmente con aggiunta di costi.

Di fronte a novità del genere ci si chiede se alle suddette condizioni tale opportunità potrà servire a qualcuno. Provvedimenti spacciati come un tentativo di aiutare i lavoratori spesso si rivelano assunti alle spese dei lavoratori, senza sortire gli effetti sperati, come già successo con l'anticipo del **TFR** in busta paga che si è rivelato un provvedimento flop.

| Come Funziona il Part-Time in attesa della Pensione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lavoratore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ottiene una riduzione dell'orario di lavoro tra il <b>40 ed il 60%</b> dell'orario a tempo pieno. Il calo della retribuzione è temperato però dal trasferimento in busta paga dei contributi versati dal datore.                                                                                                         |
| <b>Datore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eroga in Busta Paga al dipendente i contributi previdenziali relativi alla prestazione lavorativa <b>non effettuata</b> che sarebbe stata a carico di quest'ultimo. Il datore in sostanza pagherà di più - su base oraria - il rapporto di lavoro trasformato in part-time                                               |
| <b>Stato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Copre <b>figurativamente</b> ai fini della pensione la quota di retribuzione perduta dal lavoratore. In questo modo la pensione sarà erogata come se il rapporto non fosse mai stato trasformato in part-time                                                                                                            |
| <b>Condizioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L'accordo per la trasformazione del rapporto di lavoro può riguardare solo quei lavoratori a cui manchino non più di 3 anni alla <b>pensione di vecchiaia</b> . L'accordo riguarda solo i lavoratori dipendenti a <b>tempo indeterminato</b> del settore privato. Esiste un vincolo di risorse annuali per il beneficio. |
| <p>* Al momento della trasformazione del rapporto di lavoro in part-time deve essere soddisfatto anche il <b>requisito di 20 anni di contributi</b>. Non si può attivare il part time nei confronti di quei lavoratori che distano 3 anni dai requisiti <b>contributivi utili per la pensione anticipata</b> (42 anni e 10 mesi gli uomini e 41 anni e 10 mesi le donne).</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Fonte <http://www.pensionioggi.it/>

## ALTRE NOVITÀ

### Abolizione TASI sulla prima casa e IMU per terreni agricoli

La misura fiscale più importante contenuta nella Legge di Stabilità è senz'altro **l'abolizione della TASI prima casa**, che riguarda il 78% delle famiglie italiane proprietarie dell'abitazione in cui vivono. L'abolizione della TASI prima casa non riguarda le abitazioni di lusso (classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9), mentre viene, invece, estesa al coniuge «a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».

E' prevista, poi, una riduzione della TASI del **25%** per gli immobili locati a **canone concordato (commi 53 e 54)**, una riduzione al **50%** della base imponibile IMU per gli immobili dati **in comodato a genitori o figli (comma 10)**. Per quanto riguarda le misure di fiscalità immobiliare per le imprese, ci sono la riduzione della TASI per i beni merce (**comma 14**), l'esenzione IMU per terreni agricoli e i macchinari fissi al suolo delle imprese.

### Agevolazioni acquisto prima casa

**Tre le misure** per stimolare le compravendite immobiliari del segmento residenziale:

- la *tassazione agevolata per l'acquisto della prima casa* anche per chi cambia abitazione;
- la *possibilità di acquistare la prima casa in leasing*;
- il *bonus mobili per giovani coppie che comprano casa*.

**Per quanto riguarda le agevolazioni prima casa bis, il comma 55** estende la tassazione agevolata relativa a imposta di registro o IVA a coloro che acquistano una casa nuova e la adibiscono ad abitazione principale, cambiando casa e vendendo un immobile per il quale avevano già fruito del medesimo beneficio.

Se si acquista l'immobile da un privato, l'imposta di registro al 2% e le imposte ipotecaria e catastale sono fisse a 50 euro; mentre, se la controparte dell'operazione è un'impresa, la vendita è soggetta ad IVA: si applica, allora, la percentuale del 4% e le imposte catastale e di registro salgono a 200 euro.

**Attenzione:** per applicare l'agevolazione, **il vecchio immobile deve essere venduto entro un anno dal rogito**. La vecchia prima casa può essere ceduta a titolo non oneroso. Il beneficio non si applica ai casi di compravendita di abitazioni di lusso.

**La norma sulla possibilità di acquistare la prima casa in leasing (commi 76-84)**, prevede una nuova tipologia di contratto di locazione finanziaria, al termine del quale si diventa proprietari dell'immobile. Il contratto si stipula con una banca o un intermediario finanziario, che diventa proprietario dell'immobile, al quale si paga un canone per un periodo prefissato, al termine del quale si acquista la casa a un prezzo precedentemente concordato. Ci sono clausole che tutelano l'inquilino-acquirente da eventi di particolare rilevanza economica (come la perdita del lavoro): in questo caso, è possibile sospendere il pagamento del canone per un periodo massimo di 12 mesi (opzione senza spese aggiuntive ed esercitabile una sola volta). Ci sono condizioni particolarmente favorevoli per chi ha meno di 35 anni e guadagna un massimo di 55mila euro annui: detrazione fiscale del 19% fino a un massimo di 8mila euro annui e sulla maxi rata finale fino a 20mila euro.

**Per quanto riguarda, infine, il bonus mobili**, esso consiste in una detrazione al 50% fino a un tetto di spesa di 16mila euro in **arredi ed elettrodomestici destinati alla prima casa acquistata**. È riservata a giovani coppie in cui almeno uno dei due componenti abbia meno di 35 anni.

### Accertamenti fiscali

Un anno in più per accertare dichiarazioni irregolarmente presentate, con il termine di decadenza che **passa da quattro a cinque anni**; in caso di omessa dichiarazione, il termine sale **da cinque a sette anni**. Abrogato il raddoppio dei termini in caso di denuncia penale relativa a reati fiscali (**commi da 130 a 132**).

### Detrazioni fiscali

Rinnovate per il 2016 la detrazione **al 50%** per le ristrutturazioni edilizie (tetto di 96mila euro per ogni immobile), con il relativo *bonus mobili* (tetto a 10mila euro), e la detrazione al 65% per le opere di riqualificazione energetica degli edifici.

### Altre misure fiscali

- **Rateazione bis debiti tributari (commi da 134 a 138)**: chi ha perso il beneficio della rateazione Equitalia nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, può chiedere un nuovo piano fino a 72 rate;
- **pensioni (comma 290)**: alzata a 8mila euro la no tax area per i pensionati over 75;
- **dichiarazione dei redditi**: niente sanzioni nel 2016 per chi invia i dati relativi a oneri e spese in lieve ritardo o, o in casi di errata trasmissione, ininfluente sulla fruizione di detrazioni o deduzioni;
- **canone RAI**: dal 2016 arriva con la bolletta elettrica, ma scende a 100 euro. Si paga in dieci rate da dieci euro. In via sperimentale, per quest'anno la prima rata arriva in luglio, dal 2017 si inizierà a gennaio. Le novità sul canone RAI sono contenute nei **commi da 152 a 160**.